

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di **ELLIS BOTTAZZO**

Associazioni e partita Iva, è davvero obbligatoria per tutti dal 2025?

Impazzano in questi giorni articoli, notizie e aggiornamenti sul presunto obbligo di apertura della partita Iva da parte di tutti gli enti associativi. Ma è davvero obbligatorio per tutte le associazioni? E quali sono gli adempimenti connessi? Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Le associazioni finanziano la loro attività di interesse generale grazie a entrate di natura diversa e varia. Tra queste, le più ricorrenti sono ad esempio le quote associative, le erogazioni liberali, i contributi concessi da enti pubblici o privati, i corrispettivi specifici. È possibile chiarire sin d'ora che le **quote associative delle associazioni continueranno a beneficiare dell'esclusione Iva**, per cui, per chi vive solo di quote associative, non cambierà nulla. Le novità Iva maggiormente impattanti riguardano principalmente il trattamento Iva dei **corrispettivi specifici**, peraltro riferibili alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che sono definibili come quei corrispettivi che il socio o l'associato eroga all'ente a fronte della fruizione di una specifica attività in conformità alle finalità istituzionali.

Ad esempio, un'APS che ha come oggetto la promozione della cultura artistica e che propone ai propri associati un corso di arte figurativa a pagamento. Il corrispettivo per la partecipazione a quel corso, erogato dal socio, è un **corrispettivo specifico**, che in base alle regole attuali, è **escluso da Iva**.

In questo momento le norme Iva attuali consentono all'APS di escludere i proventi del corso di arte, dall'area impositiva Iva. Insomma, sono **operazioni fuori campo Iva**. Per cui oggi, non serve la partita Iva.

L'apertura di un procedimento di infrazione dell'Unione Europea (n. 2008/2010) su questo tema ha spinto il legislatore, con il D.L. 146/2021 (L. 215/2021), a "spostare" alcune operazioni attualmente considerate fuori campo Iva, **dall'art. 4 all'art. 10 D.P.R. 633/1972**. Ciò significa che tali operazioni non saranno più fuori campo, ma saranno considerate **esenti**. Tra esse, vi sono anche:

- *"le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di **promozione sociale** e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di **corrispettivi specifici**, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto (...);*

- *le prestazioni di servizi strettamente connesse con la **pratica dello sport** o dell'educazione fisica rese da **associazioni sportive dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (...)"*.

Tale variazione non è però un mero tecnicismo, ma porta con sé probabili futuri obblighi per le associazioni che annoverano i corrispettivi specifici tra i loro introiti, non ultimo, **l'apertura della partita Iva**, giacché è appena il caso di ricordare che un'operazione fuori campo Iva, o esclusa, difetta di uno dei requisiti fondamentali per l'applicazione dell'imposta (oggettivo, soggettivo, territoriale), mentre un'operazione esente ha tutti i requisiti, ma l'imposta è disapplicata per legge in forza dell'art. 10 D.P.R. 633/1972.

Sotto l'aspetto **dell'entrata in vigore**, la L. 23.02.2024, n. 18 (conversione del D.L. 30.12.2023, n. 215) ha rinviato l'applicazione dell'esenzione Iva su tali operazioni **al 1.01.2025**.

In sintesi, le novità riguardano quasi esclusivamente:

- le **associazioni di promozione sociale** che, oltre a incassare le quote associative ed altre entrate istituzionali, incassano corrispettivi specifici dai soci, e che ad oggi sono sprovviste di partita Iva;

- le **associazioni sportive dilettantistiche** che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, e che a oggi sono sprovviste di partita Iva.

Un'organizzazione di volontariato (ODV) che vive solamente di donazioni e quote associative, continuerà ad essere esclusa dall'obbligo di partita Iva, poiché non percepisce corrispettivi specifici. **È quindi errato asserire che la partita Iva è obbligatoria per tutte le associazioni**.

Sotto l'aspetto degli adempimenti Iva, appare chiaro che per coloro che si troveranno costretti ad aprire la partita Iva per la presenza di corrispettivi specifici in esenzione a partire dal 2025, sarà possibile optare per la **dispensa per operazioni esenti**, il che renderà di fatto la partita Iva priva di significativi adempimenti connessi.